



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE P.d.T. - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni 98

(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)

Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna

Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n. 23008

Chioggia, **12 MAG. 2016**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.

BYBLO'S BEACH & C. s.n.c.

Viale Astoria, 1

Chioggia

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia
Via M. Marina
30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA
PEC: asl14@pecveneto.it

AI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

IL SINDACO

Vista la richiesta, prot. n. 21914 del 06/05/2016, presentata da Byblos Beach & c. s.n.c. con sede in Sottomarina viale Astoria, 1, (P.IVA 04340250275) tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per spettacoli musicali all'aperto da svolgersi in data 14/05/2016 e 28/05/2016, presso l'attività della società richiedente;

Preso atto che la richiesta prevede la deroga ai limiti di orario dalle ore 21.00 alle ore 03.00 del giorno successivo nei giorni 14 e 28 Maggio 2016;

Vista, la documentazione allegata alla richiesta in questione, consistente nella documentazione di impatto acustico, dichiarazione e planimetria dei luoghi;

Visto il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

Accertato che l'area oggetto della manifestazione ricade nella classe II del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia" del vigente "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in emissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno e notturno sono: per la Classe II, 50 dB(A) e 40 dB(A);

Ritenuto di autorizzare la deroga ai limiti di orario richiesti e comunque a partire dalla data di emissione del presente atto;

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;



Città di Chioggia *città d'arte*

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare ai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

A U T O R I Z Z A

Byblos Beach & c. s.n.c. , a derogare ai limiti di orario, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, nei giorni 14 e 28 Maggio 2016 dalle ore 23.00 alle ore 03.00, del giorno successivo per spettacoli musicali all'aperto da svolgersi in data 14/05/2016 e 28/05/2016, presso l'attività della società richiedente

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale, dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica, in quanto oggetto di richiesta ed eventuale separata autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Inoltre,

D I C H I A R A

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", in adempimento del combinato disposto di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
(Avv. Giuseppe Casson)

